Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 dicembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 5 settembre 1957
registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1957
registro n. 44 Esercito, foglio n. 34

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOLLATI Angelo di Lodovico e di Panizzari Anna, da San Luigi Missuori (Stati Uniti d'America), classe 1904, carabiniere 3° gruppo carabinieri, mobilitato (A.O.I.). — In aspro combattimento impegnato dal suo reparto, rimasto improvvisamente circondato dal nemico, si lanciava con un gruppo di volontari all'attacco di una posizione dominante, conquistandola dopo furiosa lotta e mantenendovisi malgrado l'intenso fuoco dell'artiglieria avversaria. Ferito gravemente al torace da schegge di granata, ai compagni accorsi in suo aiuto, rivolgeva parole di incitamento, rifiutando di recarsi al posto di medicazione per continuare la lotta, dando magnifico esempio di coraggio e di attaccamento al dovere. — Omo Bottego (A.O.I.), 5 giugno 1941.

LANZAROTTI Cesare di Giuseppe e di Bordi Rosa, da Borgo Val di Taro (Parma), classe 1916, caporale maggiore (b), 6° bersaglieri. — Comandante di squadra bersaglieri, durante un violento attacco nemico, quando questi già stava per penetrare nelle nostre linee, sostituitosi al tiratore ferito, col tiro calmo e mirato della sua arma, contribuiva efficacemente alla difesa della posizione. Inceppatasi l'arma contrassaltava alla testa dei suoi uomini e dopo aspra e sanguinosa lotta all'arma bianca costringeva il nemico alla fuga. Respingeva ancora nuovi attacchi trascinando i suoi uomini con l'esempio e contribuendo in modo deciso alla difesa delle posizioni. — Fronte russo: Quota 224,4-Jagodinij, 23 agosto 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

GUARNACCIA Francesco di Calogero, da Palermo, classe 1908, capomanipolo m.v.s.n., comando truppe Amara. — Ufficiale di qualità militari e professionali non comuni, capace, saldo, audace, sicuro, organizzatore ed animatore eccezionale, ne diede conferma sul campo di battaglia durante la campagna per la conquista dell'Impero, in lunghi cicli di operazioni di polizia coloniale nel Goggiam, quale aiutante maggiore di colonne operanti, e nel corso dell'attuale conflitto, assolvendo brillantemente compiti di particolare importanza. Esempio costante di fattiva laboriosità, di dedizione illimitata alla Causa Imperiale e di calma; il 22 giugno 1941, nel portare a compimento un arduo e difficile compito, dimostrava insigne coraggio, sommo sprezzo del pericolo e spiccata iniziativa. — Gumarà, 22 giugno 1941.

MAIORANA Antonino fu Pietro e di Parisi Antonina, da Condrò (Messina), classe 1914, carabiniere a cavallo, 2° gruppo carabinieri mobilitato A. O. — Lanciatosi, tra i primi, all'assalto di una posizione in precedenza perduta, dava prova di cosciente coraggio e contribuiva al buon esito dell'azione. — Amba Mai Uoghelè (Amba Alagi), 8 maggio 1941.

(6549)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 novembre 1957, n. **1132.**

Reclutamento dei commissari di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, si applicano anche al concorso successivo al primo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 novembre 1957, n. **1133.**

Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della Dichiarazione stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Déclaration sur le maintien en vigueur des listes annexées à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce

Les Parties Contractantes à l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (ci-après dénommé « l'Accord général »),

Considérant que, conformément à la Déclaration du 24 octobre 1953, la période de consolidation assurée des concessions reprises dans les listes annexées à l'Accord général arrivera à expiration le 30 juin 1955, en ce sens qu'après cette date toute Partie Contractante, pourra, par voie de négociations avec d'autres Parties Contractantes, modifier ou cesser d'appliquer le traitement qu'elle a accordé en vertu de l'article II dans le cas d'un produit repris dans sa liste,

Considerant que, bien qu'aux termes de l'Accord général les listes demeurent valables, même si leur période de consolidation assurée arrive à expiration, les Parties Contractantes sont désireuses de proroger cette période de consolidation assurée en vue de contribuer à la stabilité des tarifs qui constitue l'un des principaux résultats obtenus grâce à l'Accord général,

Considérant que les Parties Contractantes ont, lors de leur neuvième session, établi et soumis à l'acceptation des Parties Contractantes un protocole portant amendament de l'article XXVIII et de la section *A* de l'article XVIII de l'Accord général,

Reconnaissant qu'il serait souhaitable d'appliquer les procédures définies dans lesdits articles, qui ont été adoptées pour la conduite des renégociations dans des circonstances déterminées, pendant la période de validité des listes,

Declarent:

1. qu'elles ne se prévaudront pas, après le 1er juillet 1955 et jusqu'au 1er janvier 1958 exclusivement, des dispositions de l'article XXVIII de l'Accord général en vue de modifier ou de cesser d'appliquer le traitement qu'elles sont tenues d'accorder, en vertu de l'article II (qui deviendra l'article III) de l'Accord général, dans le cas d'un produit repris dans la liste correspondante annexée à l'Accord général; étant entendu que:

a) les dispositions de la présente Déclaration ne s'appliqueront pas aux concessions négociées primitivement avec une Partie Contractante à l'égard de laquelle la présente Déclaration n'est pas en vigueur;

b) une Partie Contractante qui aura engagé des négociations avant le 1er juillet 1955, en vertu des procédures prévues à l'article XXVIII, sera autorisée à les poursuivre jusqu'au 30 septembre 1955 inclus, même si elle a signé la présente Déclaration; toute modification ou tout retrait d'une concession effectués après de telles négociations pourront prendre effet en conformité des dispositions de l'article XXVIII, si notification en a été faite au Secrétaire exécutif des Parties Contractantes le 1er octobre 1955 au plus tard et s'il a été donné un préavis d'au moins trente jours de la date à laquelle une telle modification ou un tel retrait prendront effet;

2. *a*) que, du 2 juillet 1955 jusqu'au 31 décembre 1957 ou jusqu'à la date à laquelle les amendements aux articles XVIII et XXVIII de l'Accord général, en date du 10 mars 1955 entreront en vigueur (seule la plus rapprochée de ces deux dates sera prise en considération), une Partie Contractante signataire de la présente Déclaration qui désire modifier ou retirer une concession pourra engager des renégociations en conformité de conditions et de procédures analogues à celles qui sont définies à la section *A* de l'article XVIII ou au paragraphe 4 de l'article XXVIII, ainsi que des notes qui s'y rapportent, tels qu'ils figurent dans le Protocole susmentionné; toute Partie Contractante qui aura été préalablement autorisée à engager de telles négociations, conformément aux procédures adoptées par les Parties Contractantes, aura la faculté de poursuivre ces négociations conformément aux procédures prévues au présent alinéa;

b) qu'elles se ne prévaudront pas des dispositions du paragraphe 2 de l'article XXVIII de l'Accord général en ce qui concerne le retrait de concessions équivalentes si une autre Partie Contractante signataire de la présente Déclaration agit conformément aux conditions définies à la deuxième phrase de l'alinéa *b*) du paragraphe 7 de l'article XVIII amendé.

La présente Déclaration sera déposée auprès du Secrétaire exécutif des Parties Contractantes à l'Accord général; après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'Organisation de Coopération commerciale, elle sera déposée auprès du Directeur général de l'Organisation.

Le Secrétaire exécutif des Parties Contractantes à l'Accord général ou le Directeur général de l'Organisation, selon le cas, transmettra promptement à chaque Partie Contractante à l'Accord général copie certifiée conforme de la présente Déclaration; il lui notifiera promptement chaque signature qui y sera apposée.

La présente Déclaration sera enregistrée conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés, ont signé la présente Déclaration.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, le dix mars mil neuf cent cinquante-cinq.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 9 novembre 1957, n. 1134.

Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale presso il porto di Brindisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni da assegnare al Consorzio del porto di Brindisi in ragione di lire 150 milioni, 150 milioni e 50 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60, per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 novembre 1957, n. 1135.

Formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400.

Art. 2.

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.

All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.

Per i contratti stipulati in conformità di tali capitolati non è necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1957.

Sostituzione di membri del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 2 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1956, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1956-1959;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri n. 49980 del 1° agosto 1957, con la quale, in sostituzione del dott. Antonio Pennetta, rappresentante del predetto Dicastero in seno al Comitato, è stato designato l'Ambasciatore Giuseppe Talamo Atenolfi;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 27/602/RS/I.ab.3 del 5 agosto 1957, con la quale in sostituzione dello scrittore Corrado Alvaro, deceduto, è stato designato, quale membro del Comitato stesso, lo scrittore Giovanni Battista Angioletti;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Antonio Pennetta cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e in sua sostituzione è nominato l'Ambasciatore Giuseppe Talamo Atenolfi.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto lo scrittore Giovanni Battista Angioletti è nominato membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore quale rappresentante della categoria dei professionisti ed artisti, in sostituzione dello scrittore Corrado Alvaro, deceduto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1957
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 143

(6689)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Designazione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1957 e determinazione del relativo aggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1957 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a mente del sopracitato regio decreto-legge, e di fissare contemporaneamente l'aggio dovuto per lo stesso anno 1957 sull'importo delle riscossioni;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro che per gli anni dal 1939 al 1956 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per l'anno 1957 di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, nei quali è applicabile.

Sull'importo della riscossione dell'anno 1957 è dovuto l'aggio nella misura del 14% (quattordici per cento), salva una diversa misura da determinarsi qualora durante detto anno le aliquote dell'imposta di soggiorno subissero una variazione.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(6690)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1957.

Valore ufficiale del caffè, del the, del matè, delle spezie in genere, della birra, dei gas propano, butano e loro miscele, nonchè del rame blister, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente la facoltà di stabilire, in via ufficiale, il valore di determinate merci provenienti dall'estero, ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata;

Riconosciuta la necessità di stabilire per il caffè, il the, il matè, le spezie in genere, la birra, il propano e butano e loro miscele nonchè il rame blister, il valore ufficiale ai sensi del predetto articolo;

Determina:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, da parte delle Dogane, dell'imposta generale sull'entrata, il valore delle merci qui di seguito elencate, è così stabilito:

Caffè non decaffeinizzato .	L.	950	al kg.
Caffè decaffeinizzato	»	1.450	»
The sfuso	»	1.000	»
The in pacchetti . . .	»	1.400	»
Matè . .	»	400	»
Noci moscate . . .	»	3.000	»
Vainiglia . .	»	12.500	»
Macis . .	»	3.000	»
Garofani (chiodi e steli) . .	»	900	»
Amoni e Cardamoni .	»	3.500	»
Pepe .	»	600	»
Pimenti	»	800	»
Cannella e fior di Cinnamomo	»	1.000	»
Zenzero	»	500	»
Birra . . .	»	10.000	l'hl.
Gas propano, butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione . .	»	30	al kg.
Rame blister . . .	»	400	»

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1957
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 320. — BENNATI

(6719)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche per la provincia di Cosenza, approvato con decreto reale 9 maggio 1905, n. 1905;

Visto lo schema del 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia predetta, compilato dall'Ufficio del genio civile di Cosenza;

Visti l'art. 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del 1° elenco suppletivo suddetto presso la Prefettura di Cosenza;

b) l'inserzione completa dell'esemplare del presente decreto ed annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei Comuni della provincia, direttamente interessati;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di giorni trenta, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale*, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Cosenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 novembre 1957

Il Ministro: TOGNI

Schema di primo elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cosenza

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente «Le Macchie» quota s.m. 1503	Fiume Neto	Pedace località «Le Macchie»	Sorgente stessa
2	Sorgente «Villa Paradiso» quota s.m. 1307	Fiume Savuto	Colosini località «Villa Paradiso»	Sorgente stessa

Il Ministro: TOGNI

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sassari n. 29106 in data 11 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del membro dott. Sechi Mundula Antonio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Unione libera provinciale commercianti di Sassari, con il sig. Auzzas Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Auzzas Antonio è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari, in sostituzione del dott. Sechi Mundula Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1957

Il Ministro: GUI

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Sassari n. 29106 in data 11 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei membri Manca Antonio e Moledda Giovanni, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dalla Camera confederale provinciale del lavoro (C.G.I.L.) di Sassari, con i signori Mastino Luciano e Morelli Augusto;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Mastino Luciano e Morelli Augusto sono chiamati a far parte, quali rappresentanti dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Sassari, in sostituzione dei signori Manca Antonio e Moledda Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1957

(6676) *Il Ministro*: GUI

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1957.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Venezia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Venezia n. 50355 in data 9 novembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Filippi Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Carillo Antonio, attuale direttore del medesimo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carillo Antonio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia, è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della Commissione provinciale per il collocamento di Venezia, in sostituzione del dott. Filippi Luigi, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1957

(6678) *Il Ministro*: GUI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Silvano Lamperi, nato a Siena il 31 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Siena in data 30 luglio 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(6575)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Paola (Cosenza)

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1957, n. 3144, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Paola (Cosenza), approvato con decreto Ministeriale 14 febbraio 1953, n. 503, è prorogato fino al 14 febbraio 1961.

(6681)

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Loiano (Bologna)

Con decreto Ministeriale 27 novembre 1957, n. 3486, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Loiano, approvato con decreto Ministeriale 17 aprile 1952, n. 819, è prorogato fino al 17 aprile 1962.

(6682)

Avviso di rettifica

L'estratto del decreto 25 settembre 1956, n. 414, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze relativo al passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dei tratti di alveo del ramo settentrionale e meridionale della roggia Rino nella città di Crema, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 3 aprile 1957, n. 86, è rettificato per quanto riguarda l'indicazione della superficie di mq. 6250.38, che invece è di mq. 6250,98, come esattamente risulta dal decreto medesimo.

(6660)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni boschivi siti in agro dei comuni di Montecatini Val di Cecina e Volterra (provincia di Pisa), di complessivi ettari 8.96.42, compresi nei terreni espropriati in forza dei decreti Presidenziali:

26 ottobre 1952, n. 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario);

26 ottobre 1952, n. 1938 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952, supplemento ordinario);

18 ottobre 1955 (terzo residuo) (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1957);

nei confronti della ditta PAGANI NEFETTI Leonetta ed Antonella, sorelle, fu Filippo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in complessive L. 192.352 (lire centonovantaduemilatrecentocinquantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono:

dal 29 gennaio 1953 per i terreni boschivi espropriati con i decreti Presidenziali 26 ottobre 1952, numeri 1937 e 1938 (indennità L. 177.974);

dal 27 aprile 1956 per i terreni boschivi espropriati con il decreto Presidenziale 18 ottobre 1955 (terzo residuo) (indennità L. 14.378).

Detto indennizzo completa quelli già disposti con i decreti Ministeriali del 14 febbraio 1957, numeri 2635 e 2636 e del 9 marzo 1957, n. 2637 (terzo residuo).

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6730)

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione del Delta padano

Gli interessi di cui all'art 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Rosolina (Rovigo), espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta VIANELLI Gino-Carlo ed Ugo, fratelli, di Galeazzo-Andrea e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, sono determinati in L. 49.769 (lire quarantanovemilasettecentosessantanove).

Nel titolo e nel testo del decreto di espropriazione sopracitato è stato erroneamente indicato che i terreni di esproprio ricadono in comune di Loreo, mentre detti terreni ricadono in comune di Rosolina.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dall'art. 5, comma terzo della citata legge n. 156, da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6725)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del «terzo residuo» da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 31 agosto 1957 sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del «terzo residuo» concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria e all'Opera nazionale per i combatenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 137, 141, 147, 153, 157, rispettivamente del 31 maggio 1957 e 5, 12, 19 e 25 giugno 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidendiale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	AGLIETA Luigia-Irma fu Luigi	Genzano	29.21.32	918 e 919	26- 6-52	173 s. o.	28- 7-52
2	BRUNO Luigi fu Federico	Manfredonia	20.15.78	5 e 153	24- 1-53 28- 3-53	21 s. o. 75 s. o.	27- 1-53 31- 3-53
3	CASSANO Marcello fu Paolo	Castellaneta	21.51.29	2284	19-11-52	295 s. o. 3	20-12-52
4	DENTICE DI FRASSO Piero fu Luigi	Carovigno	63.80.73	1279	4-11-51	276 s. o.	30-11-51
5	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Foggia	8.11.98	3404	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
6	LAVIANO Gaetano fu Pietro (eredi)	Melfi	1.28.67	4023	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53
7	MENDAIA Cherubina di Matteo	Tursi	114.31.13	3433	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
8	PARLATO Anna fu Michele	Lesina	9.18.96	4299	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
9	STRADA Guglielmo fu Giuseppe e STRADA Mario di Guglielmo	Ginosa e Montescaglioso	33.40.62	1741 1742 2238	3-10-52 » 19.11-52	278 s. o. » 295 s. o. 1	1-12-52 20-12-52
10	CASILLO Salvatore fu Francesco	San Severo	128.31.51	3359	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
11	ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni	Mottola e Palagiano	184.42.65	506 e 516	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
	Opera nazionale per i combattenti						
12	SCARAMELLA Carmine fu Domenico	Eboli	4.99.65	4219	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53
13	SCARAMELLA Luigi fu Domenico	Eboli	3.54.12	4220	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53
	Ente Puglia e Lucania						
14	CAIONE Giovanni Nicola fu Michele	Ascoli Satriano e Foggia	115.53.48	2268 e 2269	19-11-52	295 s. o. 2	20-12-52
15	D'AMATO CANTORIO Giuseppe fu Eugenio	Ferrandina	14.36.41	2202	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52
16	DELL'ERBA Giustina fu Vincenzo maritata LENTI	Avetrana	15.99.77	2651	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
17	DI BIASE Giovanni di Luigi	Troia	12.71.98	3394	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53
18	LEONE Giuseppe fu Basilio	Castelluccio dei Sauri	3.50.93	2426	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
19	LIMONGELLI Francesco fu Savino	Minervino	6.70.60	2112	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
20	MARESCA Giovanni fu Nicola	Serracapriola	68.46.40	4147	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53
21	MORLINO Aldo e Franco fu Leonardo	Avigliano	7.15.06	4267	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
22	SARACINO Raffaella di Francesco	Manfredonia	2.12.96	3761	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53
23	SQUADRILLI Francesco fu Riccardo e SQUADRILLI Giuseppe fu Riccardo	Andria e Minervino	7.17.30	2615	29-11-52	7 s. o. 1	10- 1-53
24	STRADA Michele di Guglielmo	Montescaglioso	4.23.39	1743	3-10-52	278 s. o.	1-12-52
25	OSTUNI Adriano fu Saverio	Palagianello e Castellaneta	8.04.16	2491	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53
26	POMARICI SANTOMASI Francesca fu Michele	Gravina	91.92.58	1280	4-11-51	276 s. o.	30-11-51
27	SIMONE Francesco fu Giuseppe	Brindisi	13.59.95	2230	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52
28	TRESCA Giuseppe fu Vincenzo	Lecce	6.32.28	2457	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52

Roma, addì 19 novembre 1957

(6531)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondati (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data 31-8-1957 N.	Registrazione alla Corte dei Conti							
	Data	Reg. Agric. N.	Foglio					
3234/1138	26-10-57	23	125	1.595.000	145.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
3235/1139	26-10-57	23	124	2.045.000	280.000	Id.	Id.	Id.
3236/1140	26-10-57	23	123	2.120.000	270.000	Id.	Id.	Id.
3237/1141	26-10-57	23	122	8.060.000	210.000	Id.	Id.	Id.
3238/1142	26-10-57	23	121	685.000	90.000	Id.	Id.	Id.
3239/1143	26-10-57	23	120	120.000	—	Id.	Id.	Id.
3241/1145	26-10-57	23	119	7.675.000	960.000	Id.	Id.	Id.
3242/1146	26-10-57	23	118	1.290.000	170.000	Id.	Id.	Id.
3243/1147	26-10-57	23	117	3.220.000	295.000	Id.	Id.	Id.
3244/1148	26-10-57	23	116	10.735.000	1.470.000	Id.	Id.	Id.
3245/1149	26-10-57	23	115	13.200.000	425.000	Id.	Id.	Id.
3247/1151	26-10-57	23	114	360.000	20.000	Banco di Napoli	Sede di Roma	Roma
3248/1152	26-10-57	23	113	255.000	10.000	Id.	Id.	Id.
3374/1278	24-10-57	22	375	10.825.000	—	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
3375/1279	24-10-57	22	374	825.000	100.000	Id.	Id.	Id.
3376/1280	24-10-52	22	373	1.510.000	135.000	Id.	Id.	Id.
3377/1281	24-10-57	22	372	1.865.000	255.000	Id.	Id.	Id.
3378/1282	24-10-57	22	371	390.000	15.000	Id.	Id.	Id.
3379/1283	24-10-57	22	370	485.000	20.000	Id.	Id.	Id.
3380/1284	24-10-57	22	369	8.605.000	1.165.000	Id.	Id.	Id.
3381/1285	24-10-57	22	368	95.000	—	Id.	Id.	Id.
3382/1286	24-10-57	22	367	170.000	5.000	Id.	Id.	Id.
3383/1287	24-10-57	22	366	3.360.000	220.000	Id.	Id.	Id.
3384/1288	24-10-57	22	365	285.000	25.000	Id.	Id.	Id.
3385/1289	24-10-57	22	364	1.070.000	—	Id.	Id.	Id.
3386/1290	24-10-57	22	363	5.930.000	765.000	Id.	Id.	Id.
3387/1291	24-10-57	22	362	1.710.000	190.000	Id.	Id.	Id.
3388/1292	24-10-57	22	361	530.000	65.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: BOTTALICO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 279

Corso dei cambi del 4 dicembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,80	624,80	624,82	624,85	624,80	624,80	624,84	624,80
$ Can.	644,35	644 —	644 —	644 —	644,30	644,12	644,125	644 —	644 —	644 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,70	145,80	145,795	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,57	90,50	90,50	90,47	90,53	90,58	90,51	90,57	90,58	90,55
Kr. N.	87,61	87,56	87,57	87,53	87,65	87,61	87,565	87,60	87,63	87,60
Kr. Sv.	120,90	120,86	120,89	120,78	120,85	120,92	120,88	120,92	120,93	120,90
Fol.	164,97	165 —	165 —	164,90	165 —	165 —	164,98	165 —	165,01	165 —
Fr. B.	12,51	12,515	12,52	12,515	12,515	12,51	12,52125	12,50	12,51	12,51
Fr. Fr.	148,55	148,80	148,90	148,70	148,10	148,61	148,93	148,50	148,68	148,75
Fr. Sv. acc.	142,88	142,80	142,80	142,75	142,80	142,88	142,76	142,90	142,88	142,80
Lst.	1752,95	1751,875	1751,75	1750,75	1751,50	1753 —	1751,50	1753 —	1753 —	1752,25
Dm. occ.	148,94	148,87	148,90	148,78	148,80	148,94	148,85	148,95	148,96	148,90
Scell. Aust.	24,06	24,05	24,06	24,045	24 —	24,06	24,055	24,05	24,06	24,06

Media dei titoli del 4 dicembre 1957

Rendita 3,50 % 1906	61,625
Id. 3,50 % 1902	62 —
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,40
Id. 5 % 1936	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,50

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644,062
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,49
1 Corona norvegese	87,547
1 Corona svedese	120,83
1 Fiorino olandese	164,94

1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	148,815
1 Franco svizzero ac	142,74
1 Lira sterlina	1751,125
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	24,05

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div. I N. XIII/2 11555

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 maggio 1957, dal sig. Miloch Sebastiano fu Giovanni, nato a Muggia (Trieste) il 3 maggio 1870 ed ivi residente, San Bartolomeo, 221, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decerto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Milo;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Miloch Sebastiano è ridotto nella forma italiana di Milo.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6704)

Div. I N. XIII/2 8500

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 aprile 1957, dal sig. Petrincich Giorgio di Giuseppina, nato a Trieste il 19 febbraio 1924 e qui residente in via Settefontane, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Perini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Petrincich Giorgio è ridotto nella forma italiana di Perini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Salvagno Maria fu Francesco, nata a Trieste il 15 agosto 1919, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1957

Il vice prefetto
dott. PENSIERO MACCIOTTA

(6703)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventuno posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200 e firmata di pugno del candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore capo del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il preciso domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione:

a) fotografia in data recente, applicata sul foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risieda da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'Ufficio di Borsa valori o l'Ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di Borsa;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Genova nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti o pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso;

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono esser provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare ai concorsi anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite massimo di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio di Genova a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute alla segreteria della Commissione oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di alcuno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna per ciascun candidato, ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè, per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di egual numero di punti.

Art. 9

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima, in una sala della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella detta prova, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti i diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8, costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di Istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra tutti i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni e per mancanza, ovvero per parità, di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1952, n. 142;

8) i « feriti in combattimenti » l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio » un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13) *a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14) a) i « profughi dai territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciato dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa Italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa Italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma, comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministro per il tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1957
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 139.

(6709)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami e per titoli, a cinque posti di procuratore legale (1ª categoria, ruolo legale, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a cinque posti di procuratore legale (1ª categoria, ruolo legale, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti professionali e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano una anzianità di iscrizione all'Albo dei procuratori legali non inferiore ad un anno e non siano vincolati da alcun rapporto di impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di avvocati o procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi.

Nei confronti dei candidati che dichiarino di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato, l'Amministrazione si riserva di accertare in ogni momento la veridicità della dichiarazione stessa.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite di età di 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, assunti con la qualifica di avvocati o procuratori legali, possono partecipare al concorso purchè non abbiano superato i 45 anni di età alla data dell'ammissione in servizio non di ruolo.

Art. 3.

Presentazione della domanda e della fotografia Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

g) la data della iscrizione all'albo professionale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Titoli professionali da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, scientifici e accademici (fra i quali, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), le pubblicazioni a stampa, da esibirsi in duplice copia, ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in cinque prove orali.

Le quattro prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) un tema di diritto privato;

b) un tema di diritto amministrativo;

c) un tema di diritto processuale civile;

d) un tema di diritto e procedura penale.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto privato;

b) diritto amministrativo;

c) diritto e procedura penale;

d) diritto processuale civile;

e) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, assunti con la qualifica di avvocati o procuratori legali, avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, e successivo art. 10 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860/O/ord.4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'internato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra,

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta bollata da L. 100, dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato, in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

o) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia delle sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti, dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) cerificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante la iscrizione all'Albo e la relativa decorrenza.

I candidati che sono vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'Ente da cui dipendono, dal quale risulti che sono stati assunti come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'Ente stesso;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

d) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata da L. 200;

f) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria, presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica di un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere b), d) ed e), dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano impiegati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con la qualifica di avvocati o procuratori legali, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria, grado 7°, e cioè lo stipendio annuo di L. 323.800 oltre la relativa indennità di funzione, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità nonchè la indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme in vigore per il personale civile dello Stato al 30 giugno 1955. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il contributo mensa, il premio di presenza e l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio, un procuratore legale, coniugato con due figli, residente in un Comune con oltre 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 73.704 di cui L. 39.483 per stipendio, assegno integrativo e indennità di funzione, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 2281 per contributo mensa e L. 6750 per premio di presenza, subordinatamente alle presenze nel mese, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 284 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.100 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie). A norma dell'art. 35 del regolamento per il personale sarà inoltre corrisposta una quota delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione, nella misura stabilita dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello goduto dai procuratori legali in servizio al 1° luglio 1957; esso è pertanto suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI

ALLEGATO A

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale
ROMA - *Via Marco Minghetti, 22*

Il sottoscritto . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e quindi il cognome proprio) nato a il (1) residente a (provincia di .) domanda di essere ammesso a partecipare al concorso a cinque posti di procuratore legale.

A tale fine il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il presso . . . (indicazione dell'Università);

e) di essere iscritto all'Albo professionale dal . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: :

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo (4);

Allega fotografia autenticata.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In relazione all'art. 2 del bando dichiara di non essere vincolato da alcun rapporto di impiego sia pubblico che privato (5).

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo (6), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . .

Luogo e data . .

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7).

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare presso quale Ente sono stati assunti come avvocati o procuratori e di essere addetti ad uffici legali dell'Ente stesso.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(6711)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.